

L'intervento**Intercettati ma non garantiti****Domenico Ciruzzi***

«La gente ha il diritto di sapere». È questa l'affermazione - ingannevole ed in linea con l'ancor più stupido slogan «Intercettateci tutti» - sovente utilizzata per giustificare lo scempio delle migliaia di trascrizioni di intercettazioni telefoniche gettate in pasto all'opinione pubblica. La gente ha diritto di sapere, è vero; ma il diritto alla conoscenza - perché sia effettivo - necessità di due pre-condizioni imprescindibili: la pluralità delle

fonti informative ed il rispetto delle regole di acquisizione della notizia. La pubblicazione di stralci di intercettazioni telefoniche viola entrambe le pre-condizioni citate, atteso che privilegia esclusivamente una fonte informativa (quella accusatoria) ed è effettuata in palese violazione delle norme del codice di rito.

In questi anni, la violazione del segreto d'indagine, divenuta ormai avvilente consuetudine, rischia di produrre paralleli effetti devastanti.

> Segue a pag. 32**Segue dalla prima di cronaca****Intercettati ma non garantiti****Domenico Ciruzzi***

Sia sul piano strettamente processuale e sia sotto il profilo politico-sociale: gli elementi raccolti utilizzando le tecniche invasive (intercettazioni, perquisizioni, sequestri...) proprie del processo penale, «tecniche» che costituiscono un'eccezione alle garanzie di libertà del cittadino, e che la Carta Costituzionale «tollera» in via residuale esclusivamente al fine di rinvenire elementi di reità per gravi fatti in danno della collettività, vengono contestualmente provalate dai media. Tale immediata divulgazione produce gli stessi effetti devastanti di una sentenza definitiva in danno di un singolo indagato o di un intero ambiente familiare o sociale senza alcuna possibilità di contraddittorio e di preventiva verifica giurisdizionale.

Nella prassi giudiziaria, il perfetto sinallagma Pm-cronista, può produrre, dunque, anche sorprendenti inversioni di ruoli e funzioni. Attraverso tali repentine inversioni di ruolo, il cronista, «utilizzando» i poteri eccezionali del Pm, a quest'ultimo riservati in via esclusiva e al cronista rigorosamente vietati, riporta sulla stampa fatti anche non penalmente rilevanti attinenti

alla sfera privata delle persone, nonostante i molteplici divieti sia generali che specifici. Sul punto - al fine di evitare ipocrisie che imperverano nel dibattito contemporaneo - occorre evidenziare come il divieto di pubblicare stralci di intercettazioni telefoniche debba valere non soltanto (come è ovvio che sia) per i soggetti non indagati ma ancor di più per i soggetti nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini. Ed invero, per entrambi (indagati e non indagati) vige il medesimo diritto alla privacy ed alla reputazione; per le conversazioni dei soggetti indagati vi è, addirittura un *quid pluris* che impone il divieto di pubblicazione delle intercettazioni: la pubblicazione anzitempo di stralci di conversazioni produrrà effetti fuorvianti e mistificatori nella ricerca della verità processuale. Pare in questa sede opportuno evidenziare, sia pure in sintesi, gli effetti accusatori devastanti e sovente fuorvianti che producono le selezioni a senso unico di spezzoni di intercettazioni telefoniche provalate sui media i quali, a loro volta, compiono un'ulteriore selezione che privilegia i dati sensazionalistici e più «allarmanti», in ragione della specificità del linguaggio proprio dei media. Pertanto, tali selezioni di estrapolazioni di conversazioni intercettate, una volta provalate ed ingigantite dai media, diventano per l'opinione pubblica e sovente per gli stessi soggetti processuali (testimoni, persone informate sui fatti, giudici del riesame...) improprie e fuorvianti «certezze legali privilegiate». Fin quando non si sarà compresa pienamente l'ontologica differenza tra la «pubblicità del processo», costituzionalmente protetta, ed il fuorviante principio della cosiddet-

ta «trasparenza» invocato ed agitato dai media (e da chi processualmente i media usa), continueremo ad assistere impotenti a devastanti inquinamenti probatori, indotti dallo stesso circuito mediatico-giudiziario. È opportuno precisare, al fine di evitare strumentali fraintendimenti, che non si auspica certamente l'oblio dell'informazione, a cui viceversa occorre sempre fornire adeguata protezione. Ciò che si evidenzia invece - e che dovrebbe essere la «stella polare» della riforma in itinere - è che tale trasparenza informativa deve prodursi rispettando le «regole eccezionali» e necessarie che blindano il processo penale come «percorso protetto» sia pure per un periodo di tempo contenuto, affinché avvenga prima almeno un minimo di contraddittorio, altrimenti vi sarà inevitabilmente «disinformazione».

Una parte della storia giudiziaria degli ultimi decenni testimonia che la riduzione delle garanzie e del controllo giurisdizionale in ragione delle emergenze succedutesi nel tempo - terrorismo, criminalità organizzata, criminalità politica-economica, immigrazione, dissenso sociale -, inficiando e stravolgendo le regole del giusto processo, causa sovente non soltanto indicibili ed ingiuste sofferenze per il singolo cittadino inquisito ma anche effetti mistificatori sul piano politico-sociale, inducendo la collettività a percepire false rappresentazioni della realtà.

Trasparenza, dunque, ma nella sicurezza assoluta che tale delicatissimo percorso, che contempla metodi invasivi consentiti in via eccezionale esclusivamente all'autrità giudiziaria procedente, e non agli organi d'informazione, possa snodarsi senza inquinamenti di sorta.

* *Vice-Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane*

